

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarani (Gazzetta ufficiale RS n. 24/16 del 1/4/2016), il Consiglio della CAN Ancarani, riunitosi in sede di riunione per corrispondenza durante il periodo 29/10 – 4/11/2020 approva il seguente

## **REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA' ITALIANA DI ANCARANO**

### **I. Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

Con il presente regolamento di procedura viene disciplinato il lavoro del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarani (in seguito Consiglio) e vengono sanciti i diritti e gli obblighi dei suoi membri (in seguito: consiglieri).

#### **Articolo 2**

Le riunioni del Consiglio sono di regola pubbliche. Si procede in seduta in parte o interamente segreta solamente se, per motivi di pubblica utilità, il Consiglio decida in tal senso, qualora lo preveda la legge, lo statuto stesso o altra normativa.

#### **Articolo 3**

Il Consiglio svolge i lavori nel corso delle riunioni ordinarie, straordinarie e per corrispondenza. La convocazione delle riunioni ordinarie avviene di regola ogni 2 mesi o comunque non meno di 5 volte l'anno. Le riunioni straordinarie vengono convocate in casi d'urgenza, indipendentemente dalle scadenze valide per le sedute ordinarie, mentre quelle per corrispondenza vengono convocate nei casi in cui non vi siano le condizioni per convocare una seduta straordinaria.

### **II. Costituzione del Consiglio**

#### **Articolo 4**

La prima riunione del Consiglio viene convocata entro il termine massimo di 1 mese successivamente alla sua elezione.

#### **Articolo 5**

Il Consiglio procede alla propria costituzione eleggendo il proprio presidente e il vicepresidente.

#### **Articolo 6**

Il Consiglio si costituisce nel corso della sua prima riunione.

### **III. Diritti e obblighi dei consiglieri**

#### **Articolo 7**

I diritti e gli obblighi dei consiglieri sono definiti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento di procedura.

#### **Articolo 8**

Ciascun consigliere ha l'obbligo di presenziare alle riunioni del consiglio. In caso di assenza o impedimento il consigliere è tenuto a informare della sua assenza giustificata il presidente del Consiglio, salvo qualora casi di forza maggiore glielo impediscano.

#### **Articolo 9**

Al singolo consigliere spetta un corrispettivo in denaro per la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio. Tale corrispettivo viene definito con apposita delibera del consiglio. Si ritiene che il singolo

giorno abbia presenziato alla riunione se è presente all'apertura dei lavori come pure se prende parte alle votazioni in merito a tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

#### **Articolo 10**

Ciascun consigliere ha il diritto di presentare mozioni, interpellanze e proposte volte a definire determinate questioni, ottenere chiarimenti e risposte, nonché adottare determinati provvedimenti. La mozione, l'interpellanza e la proposta vanno inoltrate per iscritto, ma possono venir presentate anche oralmente. Il presidente del Consiglio può richiedere che la mozione, interpellanza e la proposta presentate oralmente vengano inoltrate in forma scritta qualora il Consiglio ritenga che ciò sia necessario per motivi di chiarezza.

### **IV. Riunioni del Consiglio**

#### **Articolo 11**

Il presidente del Consiglio provvede a convocare le riunioni del medesimo, come stabilito dallo statuto.

#### **Articolo 12**

L'avviso di convocazione della riunione ordinaria del Consiglio, corredato dalla proposta dell'ordine del giorno e del materiale attinente alle singole questioni da trattare, viene inviato ai consiglieri almeno 7 giorni precedenti la data prevista per l'adunanza. In via eccezionale il presidente del Consiglio può convocare la riunione del medesimo anche entro termini di tempo più brevi, motivando però le ragioni di tale decisione. L'avviso di convocazione ed il materiale destinato alla singola riunione vengono inviati anche al consigliere comunale del seggio specifico ed al presidente del Comitato dei garanti.

#### **Articolo 13**

La riunione del Consiglio viene presieduta dal presidente oppure dal vicepresidente.

#### **Articolo 14**

I membri del Consiglio hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio, di prendere parte ai lavori e di deliberare. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio viene annotata, in seguito all'accertamento delle presenze, all'inizio della riunione, all'atto della verifica del quorum e alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione.

#### **Articolo 15**

All'apertura della riunione il presidente comunica al Consiglio i nominativi dei consiglieri che hanno giustificato la propria assenza. Successivamente il presidente accerta il quorum. Il presidente informa il Consiglio delle persone invitate a presenziare alla riunione.

#### **Articolo 16**

All'inizio della riunione il Consiglio approva l'ordine del giorno. Il Consiglio può decidere dell'estensione dell'ordine del giorno unicamente nel caso in cui tale necessità si sia verificata successivamente alla convocazione della riunione e se la questione in oggetto è di natura urgente.

#### **Articolo 17**

Il primo punto dell'ordine del giorno di ciascuna riunione deve di regola prevedere l'approvazione del verbale della riunione precedente. Il singolo consigliere può presentare osservazioni in merito al verbale chiedendo di apportarvi le relative rettifiche o integrazioni. Il verbale viene approvato da Consiglio.

#### **Articolo 18**

Le singole questioni dell'ordine del giorno vengono discusse secondo l'ordine stabilito. Il Consiglio ha la facoltà di modificare l'ordine di discussione dei singoli punti da trattare.

#### **Articolo 19**

Le discussioni ovvero gli interventi possono vertere unicamente sulle questioni dell'ordine del giorno. Nel caso in cui l'oratore non si attenga all'ordine del giorno, il presidente del Consiglio lo invita a farlo. Se neppure dopo il secondo richiamo l'oratore non si attiene all'ordine del giorno il presidente del Consiglio gli toglie la parola. Tale provvedimento può venir contestato dall'oratore. Della contestazione decide il Consiglio.

#### **Articolo 20**

Per le discussioni dei consiglieri e di altri partecipanti alla riunione non sono previsti limiti di tempo, su proposta del presidente, il Consiglio ha la facoltà di limitare ad un solo intervento la discussione del singolo relatore definendone anche la durata, che non può comunque essere inferiore a cinque minuti e ad una sola replica della durata massima di tre minuti.

#### **Articolo 21**

Il presidente dà la parola al consigliere che desideri sollevare la mozione d'ordine relativa alla violazione del regolamento di procedura, alla violazione dell'ordine del giorno oppure al modo di procedura non appena questi la richieda. Il presidente del Consiglio fornisce spiegazioni in ordine alla violazione del regolamento di procedura oppure all'ordine del giorno. Qualora il consigliere non accetti tale spiegazione la decisione spetta al Consiglio che delibera in merito senza ulteriore discussione. Nel caso il consigliere chieda la parola allo scopo di richiamare l'attenzione su un errore, oppure di rettificare un'affermazione che egli ritiene inesatta ed è stato perciò motivo di malinteso, oppure che richieda ulteriori spiegazioni, il presidente gli dà la parola non appena egli la richiede.

#### **Articolo 22**

Qualora la discussione richieda la redazione delle proposte di delibera oppure delle prese di posizione, la discussione viene interrotta per essere ripresa alla presentazione delle dette proposte.

#### **Articolo 23**

Nel corso della riunione il presidente ha la facoltà di interrompere i lavori del Consiglio stabilendo il momento in cui essa verrà ripresa. Il presidente del Consiglio interrompe i lavori qualora venga accertato il mancato quorum o se si rende necessaria una consultazione ed armonizzazione. Qualora l'interruzione avvenga in seguito al mancato quorum che non viene ristabilito neppure durante il proseguimento della riunione, il presidente del Consiglio dichiara chiusa la riunione. Nel caso in cui il Consiglio non abbia concluso la discussione in materia della singola questione sottoposta alla sua trattazione oppure se il Consiglio non desidera adottare decisioni in materia della detta questione durante la sessione in corso, la discussione oppure la decisione in merito vengono differite, su proposta del presidente, ad una delle riunioni successive. La seduta viene tolta all'esaurimento di tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

#### **Articolo 24**

Il presidente del Consiglio mantiene l'ordine durante la riunione del Consiglio.

#### **Articolo 25**

Nessuno può intervenire nella discussione durante la riunione del Consiglio fintanto che il presidente non gli conceda la facoltà di parlare. Il presidente del Consiglio assicura che l'oratore non venga disturbato durante il suo intervento. Il presidente del Consiglio è l'unico che abbia la facoltà di richiamare all'ordine oppure di interrompere il singolo oratore.

#### **Articolo 26**

In caso di violazione dell'ordine durante la riunione del Consiglio il presidente può adottare i seguenti provvedimenti:

- Monito
- Atto del togliere la parola
- Allontanamento dalla riunione oppure da parte di essa.

#### **Articolo 27**

Il provvedimento di monito viene adottato qualora il singolo consigliere parli sebbene il presidente non gli abbia concesso la parola, se interrompe l'oratore, se viola l'ordine durante la riunione oppure se viola le disposizioni del presente regolamento di procedura.

#### **Articolo 28**

Al consigliere viene tolta la parola qualora egli, con il suo intervento durante la riunione, violi l'ordine e le disposizioni del presente regolamento di procedura e non ottemperi alle esortazioni del presidente neppure dopo due richiami.

#### **Articolo 29**

L'allontanamento del consigliere dalla riunione o da parte di essa ha luogo qualora egli, nonostante numerosi richiami all'ordine e sebbene gli sia tolta la parola, continui a violare l'ordine durante la riunione ostacolandone il normale proseguimento del lavoro.

#### **Articolo 30**

Il consigliere nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla riunione o da parte di essa è tenuto ad abbandonare immediatamente l'aula. Il consigliere nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla riunione o da parte di essa ha la facoltà di presentare, entro tre giorni, ricorso scritto indirizzandolo al Comitato dei garanti, il quale ne decide durante la prima riunione successiva. Tale ricorso non impedisce tuttavia l'attuazione del provvedimento.

#### **Articolo 31**

Il presidente del Consiglio dispone l'allontanamento dall'aula, nella quale ha luogo la riunione, di qualsiasi altra persona che partecipa o assiste alla riunione qualora questa ne violi l'ordine. In caso di violazione grave il presidente del Consiglio ha la facoltà di disporre la preclusione della riunione al pubblico.

#### **Articolo 32**

Nel caso in cui il presidente del Consiglio non sia in grado di mantenere l'ordine durante la riunione ricorrendo a provvedimenti ordinari, egli ne dispone l'interruzione.

#### **Articolo 33**

La verifica del quorum ha luogo all'inizio della riunione come pure dopo ciascuna interruzione della medesima. La verifica del quorum può venir effettuata anche durante la riunione qualora il presidente del Consiglio rilevi la necessità di verificarne il numero legale o lo proponga uno dei consiglieri.

#### **Articolo 34**

Il Consiglio approva le proprie decisioni con voto pubblico salvo nei casi in cui la legge o lo statuto non prevedano la votazione a scrutinio segreto. Si ricorre allo scrutinio in occasione delle elezioni e degli esoneri qualora lo sancisca lo statuto.

#### **Articolo 35**

La votazione pubblica ha luogo per alzata di mano.

#### **Articolo 36**

La votazione viene fatta per alzata di mano invitando i Consiglieri ad esprimersi in primo luogo sulle eventuali modifiche ed emendamenti, poi sulla proposta ed infine sulla proposta con gli emendamenti e le modifiche precedentemente accolte.

### **Articolo 37**

Qualora il singolo consigliere contesti la procedura o l'accertamento dell'esito della votazione, questa può venir ripetuta. La contestazione può venir avanzata solamente alla proclamazione dell'esito della votazione. Il Consiglio decide la ripetizione della votazione, senza discussione, su proposta del consigliere che contesta la procedura o l'accertamento dell'esito della votazione o su proposta del Consiglio.

### **Articolo 38**

A conclusione di ciascuna votazione il presidente accerta e proclama l'esito della medesima.

### **Articolo 39**

Il Consiglio nomina la commissione di tre membri per le votazioni a scrutinio segreto delle delibere tra i membri del Consiglio. La votazione segreta avviene tramite schede, per ciascuna votazione vengono preparate 5 (cinque) schede di uguali dimensioni, forma, colore, corredate dal timbro della Comunità.

### **Articolo 40**

La scheda contempla la proposta in merito alla quale si delibera nonché l'espressione di voto "favorevole" e "contrario". Si vota tracciando un cerchio attorno alla parola "favorevole" o alla parola "contrario".

### **Articolo 41**

A conclusione della votazione la Commissione appositamente nominata dal Consiglio accerta l'esito del voto. L'accertamento dell'esito della votazione consiste nell'appurare:

- Il numero delle schede consegnate
- Il numero delle schede non valide
- Il numero delle schede valide
- Il numero di voti favorevoli, il numero di voti contrari e il numero di schede bianche
- L'esito della votazione.

A votazione ed accertamento del voto avvenuti, il presidente del Consiglio proclama il risultato della votazione.

### **Articolo 42**

In caso di seduta per corrispondenza, che può essere effettuata quando non ci sono le condizioni per la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio, l'invito va notificato ai membri del Consiglio personalmente o mediante posta elettronica, al quale viene allegato il materiale oggetto di esamina. Il voto viene pertanto espresso personalmente o mediante posta elettronica. Visto il modo in cui viene eseguita la seduta per corrispondenza, l'avviso di convocazione deve recare anche la durata della seduta per corrispondenza (la data esatta ovvero l'ora entro cui è prevista la conclusione della stessa). La seduta per corrispondenza è deliberativa se l'invito è stato inviato a tutti i membri del consiglio, il che deve risultare dalla stampa del messaggio inviato. Il messaggio con l'invito alla seduta per corrispondenza deve anche indicare i nominativi dei membri, che hanno eventualmente manifestato il desiderio di votare personalmente presso l'ufficio della CAN Ancarano e non per corrispondenza. La questione, oggetto di esamina del Consiglio, presentata in occasione di una seduta per corrispondenza, è adottata se ha votato per quest'ultima la maggior parte dei consiglieri che ha formulato il proprio voto entro la scadenza prevista.

La seduta per corrispondenza viene verbalizzata e, oltre al materiale trattato, deve comprendere anche la constatazione del numero di membri del consiglio che hanno votato e secondo quale modalità. In comprovazione all'espressione del Consiglio, vengono allegati al verbale le risposte ricevute da ciascun membro.

L'approvazione del verbale della seduta per corrispondenza è inserita nella prima seduta ordinaria successiva del Consiglio della CAN Ancarano.

## **V. Elezioni**

### **Articolo 43**

L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene per votazione segreta, che si attua distintamente per ogni carica tramite schede. Il Consiglio nomina tra i consiglieri una Commissione per le elezioni composta da tre membri. Per ogni elezione vengono preparate 5 (cinque) schede di uguale dimensione, forma, colore e corredate dal timbro della Comunità. Le schede contemplano le proposte dei candidati preceduti da un numero progressivo. La votazione viene fatta cercando il numero progressivo che precede il nome del candidato prescelto. A conclusione della votazione, la Commissione appositamente nominata dal Consiglio accerta l'esito del voto. L'accertamento dell'esito della votazione consiste nell'appurare:

- Il numero delle schede consegnate
- Il numero delle schede non valide
- Il numero delle schede valide
- Il numero di voti ottenuto da ciascun candidato
- Quale candidato è stato eletto.

Il Consiglio proclama il risultato delle elezioni.

### **Articolo 44**

Del lavoro svolto nel corso della singola riunione del Consiglio viene redatto un verbale. Il verbale contiene i dati in merito alla partecipazione alla riunione, i dati principali sul lavoro svolto nel corso della medesima, le proposte messe al voto e le deliberazioni approvate. Alla copia archiviata del verbale va allegata copia del materiale discusso durante la riunione. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio alla riunione successiva.

## **VI. Pubblicità dei lavori**

### **Articolo 45**

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto. La pubblicità dei lavori del Consiglio viene garantita attraverso la presenza alle sue riunioni degli esponenti dei mezzi di informazione.

## **VII. Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 46**

Il presente regolamento di procedura entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.

Ancarano, 2/11/2020

Il presidente

Linda Rotter

